Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — Roma - Giovedì, 15 marzo 1934 - Anno XII — Numero 63

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 15 gennaio 1934-XII, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1934, n. 41, all'art. 1, terza linea, ove è detto « vegetale » deve dirsi « vegetate » e all'art. 11, seconda linea, ove è detto: « ... sono applicabili le norme del secondo capoverso dell'art. 6 » deve leggersi: « ... sono applicabili le norme del primo capoverso dell'art. 6 ».

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 354.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli, dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli, dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 355.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società anonima mineraria « Montevecchio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società anonima mineraria « Montevecchio ».

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1934, n. 356.
Estensione alla Cirenaica della legge 8 luglio 1929, n. 1158, per il disciplinamento degli atti da prodursi agli uffici del pubblico Registro automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1292, che istituisce in Cirenaica il Registro pubblico automobilistico e disciplina i contratti di compra-vendita degli autoveicoli;
Ritenuta la necessità di estendere anche in Cirenaica la legge 8 luglio 1929, n. 1158, che disciplina nel Regno il trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico Registro automobilistico;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La legge 8 luglio 1929, n. 1158, di cui alle premesse del presente decreto, è estesa, in quanto applicabile, alla Cirenaica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1934, n. 357.

Modificazioni alla formazione del Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, relativo alla creazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare la composizione del Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto stesso;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, è così modificato:

« Il Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali è composto di cinque membri nominati dal Ministro per le finanze e di concerto con il Ministro per le corporazioni.

« Con l'atto di nomina sarà designato tra essi un consigliere con funzioni di vice presidente dell'Istituto ».

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 358.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore, con sede in Imola.

N. 358. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle suore di N. S. della Carità del Buon Pastore, con sede in Imola.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 11 gennaio 1934, n. 359.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Antonio in Terzigno di Ottaiano.

N. 359. R. decreto 11 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla del Vescovo di Nola in data 7 ottobre 1931, relativa alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Antonio in Terzigno di Ottaiano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 8 gennaio 1934, n. 360.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Santa Margherita Belice.

N. 360. R. decreto 8 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Santa Margherita Belice (provincia di Agrigento) viene trasformato a favore dell'Opera pia « Collegio di S. Maria » esistente nel detto Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 15 gennaio 1934, n. 361.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Civitavecchia.

N. 361. R. decreto 15 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Civitavecchia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 gennaio 1934, n. 362.

Autorizzazione al Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova ad accettare un lascito.

N. 362. R. decreto 12 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova, viene autorizzato ad accettare il lascito di L. 30.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 3,50 % disposto in suo favore dal prof. Adolfo Rossello, per l'istituzione di alcuni premi da intitolarsi ai nomi di « Antonio, Nicoletta e Adolfo Rossello » e da conferirsi a studenti e laureati dell'Istituto stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 12 gennaio 1934, n. 363.
Istituzione della borsa di studio « Cotonificio Cantoni - Lascito Cantoni » presso il Regio istituto superiore d'ingegneria di Milano.

N. 363. R. decreto 12 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il legato di lire 10.000 nominali disposto a favore del Regio istituto superiore d'ingegneria di Milano dal cav. Eugenio Cantoni, per l'istituzione della cattedra di economia industriale, viene raggruppato al patrimonio della borsa di studio « Cotonificio Cantoni », istituita presso l'Istituto stesso, la quale assume il nome di borsa di studio « Cotonificio Cantoni - Lascito Cantoni ».

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 5 febbraio 1934, n. 364.
Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare una donazione per l'istituzione del premio « Vittorio Ascoli ».

N. 364. R. decreto 5 febbraio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 45.424,71 disposta in suo favore da apposito Comitato, per l'istituzione di un premio, da intitolarsi al nome di « Vittorio Ascoli » e da conferirsi, ogni biennio, per concorso, ad un assistente della clinica medica dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 8 gennaio 1934, n. 365.
Erezione in ente morale della Fondazione « Calogero Guccione », con sede in Alia.

N. 365. R. decreto 8 gennaio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, la fondazione intitolata « Calogero Guccione », con sede nel comune di Alia, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1934 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933.
Conferma in carica del presidente del Consiglio di amministrazione e del consigliere delegato dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli;
Veduti la deliberazione 20 novembre u. s., n. 81237, del commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Napoli, nonchè il decreto Ministeriale 25 detto mese, concernenti la riconferma in carica, per il triennio 1934-36, dei componenti il Consiglio d'amministrazione dell'Ente predetto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I sigg. on. avv. Nicola Sansanelli e on. avv. Augusto De Martino sono riconfermati, per il triennio 1934-36, rispettivamente nelle cariche di presidente del Consiglio d'amministrazione e di consigliere delegato dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Jung — Di Crollalanza — Ciano.

(5935)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1933.
Conferma in carica dei consiglieri d'amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno », in Napoli, nonchè il decreto Ministeriale 17 dicembre 1930, concernente la nomina di tre consiglieri d'amministrazione dell'Ente stesso per il triennio 1931-1933;
Di concerto coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Decreta:

I signori:
On. gr. uff. avv. Augusto De Martino,
Comm. dott. Michele Varriale,
Comm. ing. Alberto Noli,
sono riconfermati nella carica di consiglieri d'amministrazione dell'Ente autonomo « Volturno » per il triennio 1934-1936.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro per l'interno*:
Buffarini.

Il Ministro per le finanze:
Jung.

Il Ministro per i lavori pubblici:
Di Crollalanza.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
Asquini.

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

(5936)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1934.
Conferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per la soluzione delle controversie tra l'« E.I.A.R. » ed esecutori.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1352;
Visto l'art. 5 delle norme regolamentari 20 agosto 1928, per l'applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 19 detto, registro 25 Ufficio riscontro poste, foglio 135, che provvede alla nomina dell'on. avv. Olivetti Gino a presidente del Collegio arbitrale, di cui alla legge e al regolamento su citati;
Visti i decreti Ministeriali 9 febbraio 1930 e successivi, che confermano il predetto on. avv. Olivetti Gino nella carica su menzionata fino alla data del 12 febbraio 1934;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. avv. Olivetti Gino è riconfermato fino al 12 febbraio 1935-XIII nella carica di presidente del Collegio arbitrale incaricato di risolvere le eventuali controversie tra il concessionario del servizio delle audizioni radiofoniche e gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del predetto regolamento 20 agosto 1928.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(5939)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1934.
Determinazione delle caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio da emettersi a partire dal 15 marzo 1934-XII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 62 del 14 marzo 1934-XII, col quale vengono approvate le nuove tabelle d'interessi per i buoni postali di risparmio da emettersi a decorrere dal 15 marzo 1934-XII;

Determina:

Le caratteristiche tecniche dei buoni postali di risparmio emessi a decorrere dal 15 marzo 1934-XII, sono descritte nei seguenti articoli:

Art. 1.

I moduli per i nuovi buoni postali di risparmio (buoni postali fruttiferi) sono stampati su carta filigranata.
La filigrana occupa tutta la superficie di ciascun buono ed è costituita da un intreccio di rami in scuro frammezzati dalle lettere B. P. F. e da piccoli Fasci Littori in chiaro. Tale intreccio è interrotto da un lato del buono in prossimità del luogo ove verrà stampata la cornice da uno spazio rettangolare chiaro nel quale appare in chiaroscuro una spiga di grano sovrastante a due cornucopie versanti frutta.
I moduli per i buoni postali sono costituiti da:
1° contromatrice;
2° matrice;
3° buono;
4° talloncino.
La matrice, la contromatrice e il talloncino sono quasi identici e recano in rosso scuro le diciture necessarie e il valore del buono. Nel fondo con sopracolore differente a seconda dei tagli, sono riprodotte le leggende « BUONO POSTALE FRUTTIFERO » e il valore in lettere.
Il buono propriamente detto è delimitato da una cornice geometrica in linea bianca nella quale, agli angoli, è indicato il valore del buono.
Nella parte superiore della cornice è innestato lo stemma dello Stato.
La parte inferiore della cornice è interrotta al centro da un dischetto bianco recante il bollo a secco, ed in prossimità della cornice all'interno, a sinistra e a destra, sono riprodotti per circa metà altezza due Fasci Littori.
Sempre nell'interno della cornice, a sinistra, dopo il Fascio è riprodotta una figura maschile rappresentante un seminatore nell'atto di lanciare le sementi.
Nella parte centrale del buono sono indicate le leggende caratteristiche dei buoni postali. Il numero ordinale di ciascun buono è preceduto dalla lettera *B*.
Il buono è diviso dalla matrice a mezzo di un colonnino recante gli anni di emissione e dal talloncino a mezzo di un altro colonnino recante i mesi di emissione.
Il fondo è formato da linee ondulate che coprono l'intero modulo ad eccezione della parte centrale ricoperta da un minutissimo disegno rappresentante il motivo decorativo della filigrana, interrotto nel centro da una targa con il valore del buono postale. Il fondo dei colonnini degli anni e dei mesi di emissione è costituito da un millenomi con le diciture « BUONO POSTALE FRUTTIFERO ».
Nel rovescio dei buoni è riprodotta la tabella degli interessi e delle modalità per la riscossione, ed una piccola vignetta simboleggiante il risparmio fruttifero.
I buoni postali sono stampati in litografia per i tagli da L. 100, 500, 1000 e 5000 e in calcografia per quelli da L. 50.000 e 100.000.
Essi sono raccolti in libretti di numero dieci buoni fino al taglio di lire 1000 e di cinque per quelli da 5000, 50.000 e 100.000.
La cornice di tutti i valori è stampata in colore azzurro.
I fondi da L. 100 sono stampati in colore grigio verde.
I fondi da L. 500 sono stampati in colore azzurro.
I fondi da L. 1000 sono stampati in colore rosa.
I fondi da L. 5000 sono stampati in colore giallo.
I fondi da L. 50.000 sono stampati in colore violetto.
I fondi da L. 100.000 sono stampati in colore verde bleu.
Il rovescio è stampato in marrone scuro.

Art. 2.

I buoni calcografici per i valori da L. 50.000 e L. 100.000 differiscono dai litografici solo per le seguenti caratteristiche:
1° mancano agli angoli della cornice le indicazioni del valore;
2° lo stemma innestato nella parte superiore della cornice è sostituito da una targa, recante in stampa a rilievo con controstampa in incavo, il valore del buono;

3° i Fasci Littori nell'interno della cornice occupano tutta l'altezza dei due lati minori;

4° la parte centrale del fondo, anzichè portare la targa con il valore del buono, reca un fregio calcografico nel cui centro è riprodotto lo stemma dello Stato.

Art. 3.

Ciascun taglio di buoni è ordinato in serie di 999.999 unità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1934 - Anno XII.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

(5966)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1934.

Revoca del sig. Bianchi Giovanni dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 3 aprile 1933, n. 1345, col quale il sig. Bianchi Giovanni fu Santo, venne nominato rappresentante del sig. Corti Giacomo fu Bernardino, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto, in data 13 febbraio 1934-XII, col quale il predetto sig. Bianchi ha, con decorrenza 21 febbraio u. s., rinunciato al mandato, a suo tempo conferitogli dal menzionato sig. Corti;

Decreta:

E' revocata, con decorrenza dal 21 febbraio 1934-XII, la nomina del sig. Bianchi Giovanni da rappresentante del sig. Corti Giacomo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 7 marzo 1934 - Anno XII.

Il Ministro: JUNG.

(5946)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1934.

Diniego della registrazione delle specialità medicinali: « Creosotos », « Glicovina », « Neofenil », « Ovos », « Peptojodarsina », « Ginnosan » e « Soluzione jodata Antonacci ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Viste le domande avanzate nell'aprile 1930 dal dott. Elia Antonacci, titolare della Ditta « La Leptojodarsina » sita in Sansevero (Foggia), corso Umberto I, 56, diretta ad ottenere la registrazione agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, e del relativo regolamento 3 marzo 1927, n. 478, delle specialità medicinali denominate: « Creosotos », « Glicovina », « Neofenil », « Ovos », « Peptojodarsina », « Ginnosan » e la domanda avanzata nel febbraio 1932 per la specialità medicinale denominata « Soluzione jodata Antonacci » prodotte tutte nel Laboratorio della ditta Giovanni Ogna, sito in Milano, via Carlo Farini, 63;

Ritenuto che alla specialità medicinale « Creosotos » avente la seguente composizione: Creosoto del faggio gr. 0,30, Calcio lattofosfato solubile gr. 1,20, Codeina pura gr. 0,025, Estratto fluido Aconito gr. 0,50, Estratto fluido balsamo del Tolù gr. 4, sciroppo aromatizzato q. b. a gr. 100, vengono attribuite proprietà terapeutiche contro le bronchiti croniche, catarri, asma, influenza, polmonite, ecc.;

Considerato che tali proprietà sono ancora più estese nel foglio illustrativo, dove si afferma senza un fondamento clinico e scientifico che i « fenoli che compongono il creosoto, agendo chimicamente neutralizzano il potere venefico delle tossine del bacillo di Koch » e dove si attribuisce al preparato un'azione rimineralizzante per la presenza del lattofosfato di calcio, che per la sua scarsa quantità non può svolgere in modo apprezzabile una tale azione;

Ritenuto che la specialità medicinale « Glicovina » avente la seguente composizione: Glicerofosfato di calce e Glicerofosfato di sodio a gr. 1, Lecitina ex-ovo purissima gr. 0,50, Zucchero raffinato quanto basta a grammi 100; viene indicata come un ricostituente del sistema nervoso, nella neurastenia, fosfaturia, albuminuria, nevralgie, clorosi, isterismo;

Considerato che tali indicazioni sono ancora più estese nel foglio illustrativo, in cui si accenna ad un'azione dei glicerofosfati nella convalescenza di tutte le malattie infettive e che di queste indicazioni quella riguardante l'albuminuria, non ha un fondamento clinico-scientifico;

Ritenuto che la specialità medicinale « Neofil », avente la seguente composizione per ogni fiala: Sodio meleinati 0,05, Fenolo 0,015, Adrenalina sol. 1 ‰ gr. 0,001, Esametilentetramina 0,05, in soluzione idro-canforata q.b. a cc. 2, viene indicata in tutte le forme di malattie infettive quale energica medicazione polivalente;

Considerato che tali indicazioni sono ancora più estese nel foglio illustrativo, dove si afferma, senza la prova di alcuna documentazione clinica o letteratura scientifica che in tutte le forme di malattie infettive comprese le setticemie e le piemie, l'infezione puerperale, l'eresipola, l'angina fagedenica, il tifo, la polmonite, la broncopolmonite, il morbillo, la febbre ricorrente e melitense, ecc., i risultati sono rapidi e brillanti, così che il preparato contribuisce molte volte da solo a risolvere delle gravi piemie;

Ritenuto che la specialità medicinale denominata « Ovos » avente per ogni fiala la seguente composizione: Estratto totale del torlo di uovo gr. 0,10, Sodio arseniato gr. 0,0005, soluzione fisiologica con cloretone q.b. a cc. 1 $^1/_2$, viene indicata per la cura della eurastenia, dell'esaurimento nervoso, delle anemie primitive e secondarie, dei pericoli critici dell'adolescenza e della menopausa ed in tutti i casi di rallentato ricambio;

Ritenuto che vi è disaccordo tra la formula indicata nella domanda, quella della prescrizione sanitaria originale e quella posta sull'etichetta e che sono incompleti i metodi indicati per l'analisi chimica e per il controllo biologico;

Considerato che, pur prescindendo da tali sconcordanze e deficienze, le indicazioni terapeutiche sono ancora più esagerate nel foglio illustrativo, e in esse sono comprese tutte le manifestazioni morbose che hanno come base un esaurimento ed un logorio della cellula nervosa, tutte le malattie infettive specie le forme influenzali per un'ipotetica azione antitossica, tutti i casi di denutrizione dell'organismo, il diabete, lo strapazzo muscolare per la rapida reintegrazione del tono delle cellule muscolari, il surmenage intellettuale e sessuale, ecc.;

Ritenuto che la specialità medicinale « Peptojodarsina » a base di jodio in combinazione organica con peptone purissimo e arseniato di sodio nelle sue tre varietà e gocce (sodio gr. 4, arseniato di sodio gr. 0,02, acqua distillata q.b. a 100)

sciroppo (jodio gr. 0,20, arseniato di sodio gr. 0,002, sciroppo q.b. a 100) fiale di 1° grado (sodio gr. 0,12, sodio arseniato gr. 0,0005, guaiacolo gr. 0,01, soluzione fis con cloretano q.b. a cc. 1,50) e 2° grado (jodio gr. 0,02, sodio arseniato gr. 0,001, guaiacolo gr. 0,02 fis con cloretano q.b. a cc. 1,50) viene indicata quale ricostituente depurativo per la cura delle anemie, arterio sclerosi, artritismo, scrofola, linfatismo, lue, postumi di malaria, deperimento organico, esaurimento nervoso, postumi di malattie infettive, convalescenze, ecc.;

Considerato che nel foglio illustrativo il preparato viene indicato anche per la cura delle anemie spleniche e perniciose nonchè della malaria e della cachessia palustre;

Considerato che di tali indicazioni, specialmente quelle per la lue, la malaria e le anemie perniciose, non sono giustificate dalla composizione del prodotto e non corrispondono ai moderni indirizzi terapeutici per la cura di tali malattie;

Ritenuto che la specialità « Ginnosan » avente la seguente composizione: acido borico gr. 0,60, perborato di sodio gr. 0,30, thimolo gr. 0,001, eccipiente finemente profumato q.b. per una compressa di gr. 0,50 circa da sciogliersi in 1-2 litri d'acqua e da usarsi per irrigazioni, viene indicata nella domanda per la cura delle endometriti e vaginiti;

Considerato che in etichetta tali indicazioni terapeutiche mancano ed è scritto soltanto trattarsi di « compresse igieniche per signora, sviluppanti ossigeno »;

Considerato che il prodotto, per la sua composizione non può svolgere un'azione terapeutica efficace nelle endometriti;

Ritenuto che la specialità medicinale « Soluzione jodata Antonacci » avente la seguente composizione: Jodo met. 0,01, Joduro potassio 0,02, guaiacolo cristallizzato 0,05 in soluzione idro-glicer-alcool q.b. per una fiala di 1° grado, e quantità doppie e triple dei singoli componenti per le fiale di 2° e 3° grado, viene indicata per la cura delle anemie, linfatismo, esaurimento nervoso e deperimento organico, postumi di malattie infettive, convalescenze, ecc.;

Considerato che nel foglio illustrativo si afferma che la « Soluzione jodata Antonacci » provoca subito una regressione degli ingorghi ghiandolari di diversa natura così che i pacchetti ghiandolari diventano meno dolenti e più pastosi e si inizia quasi subito il progressivo riassorbimento; e si dichiara che in individui affetti da anemie tenaci e ribelli il preparato non ha mai fallito allo scopo ed i risultati sono stati costanti e brillantissimi;

Considerato che tali affermazioni non sono basate su alcuna documentazione clinica e non sono sostenibili con le attuali conoscenze scientifiche, poichè è noto che lo jodio, principale componente del preparato non può svolgere un'azione terapeutica efficace in molte adenopatie, come ad esempio quelle neoplastiche e leucemiche, nè può riuscire utile nelle anemie in genere, salvo alcuni particolari casi;

Ritenuto pertanto che le specialità: « Creosotos », « Glicovina », « Neofenil », « Ovos », « Peptojodarsina », « Ginnosan », « Soluzione jodata Antonacci », non corrispondono per la loro composizione ai rispettivi valori terapeutici denunciati e che inoltre vengono attribuiti alle stesse effetti terapeutici che non posseggono, per modo che ricorre l'applicazione dell'art. 17, capoversi 1° e 2°, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, per l'esecuzione del citato R. decreto-legge 7 agosto 1929, n. 1732;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Veduto il citato regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, delle specialità medicinali: « Creosotos », « Glicovina », « Neofenil », « Ovos », « Peptojodarsina », « Ginnosan », oggetto delle domande avanzate nell'aprile 1930 dal dott. Elia Antonacci e della specialità « Soluzione jodata Antonacci », oggetto della domanda avanzata nel febbraio 1932 dallo stesso Elia Antonacci, titolare della Ditta « La Leptojodarsina » sita in Sansevero (Foggia), corso Umberto I, 56, prodotte tutte nel Laboratorio della Ditta Giovanni Ogna, sito in Milano, via Carlo Farini, 63.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli, il Commissario speciale per l'Agro Pontino con sede in Littoria, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5623)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1934.

Diniego della registrazione delle specialità medicinali denominate: « Biocalcium cachets », « Biocalcium polvere », « Emoiodos con arsenico », « Emoiodos sciroppo », « Emoiodos sciroppo idrargirico », « Emoiodos orale », « Vitofosfor orale » ed altre.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vedute le domande in data 6 novembre 1933 avanzate dalla Ditta Antonio Mastronardi, con sede in Napoli, via Cristallini, 127, dirette ad ottenere agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione delle specialità medicinali denominate: « Biocalcium cachets » e « Biocalcium polvere » « Emojodos con arsenico » « Emojodos sciroppo » « Emojodos sciroppo idrargirico », « Emojodos orale », « Vitofosfor orale », « Vitofosfor ipodermico », « Broncosedol », « Valerial » prodotte nei Laboratori farmaceutici Antonio Mastronardi, con sede in Napoli, via Luca Giordano, 8, sotto la direzione del chimico dott. Ettore Emma;

Ritenuto che la specialità medicinale « Biocalcium cachets » avente la seguente composizione: Fosfato tricalcico gr. 0,45, Fosfolattato calcio gr. 0,32, Carbonato di calcio gr. 0,15, Magnesia ossido gr. 0,08, viene indicata come ricalcificante e ricostituente, e venduta al pubblico al prezzo di L. 15 la scatola;

Considerato che dalle analisi eseguite dal Laboratorio chimico della Direzione generale della sanità pubblica sui campioni formalmente prelevati nei laboratori della ditta, risulta che il prodotto è di confezione ingannevole e scadente, e non possiede i necessari requisiti di purezza per la presenza di notevoli quantità di solfiti;

Ritenuto che la specialità medicinale « Biocalcium polvere » avente la seguente composizione: Calcio fosfolattato gr. 0,55, Calcio carbonato gr. 0,13, Fosfato tricalcico

gr. 0,45, Ossido di magnesia gr. 0,08, sostanze vegetali dolcificanti q. b. viene indicata come un ricostituente e ricalcificante e venduta al pubblico al prezzo di L. 15;

Considerato che dalle analisi eseguite risulta, oltre alla confezione scadente e ingannevole, l'impurità del prodotto per la presenza di solfiti e la non corrispondenza alla composizione dichiarata per l'assenza di sostanze dolcificanti;

Ritenuto che la specialtià medicinale « Emojodos con arsenico » avente la seguente composizione: Jodio gr. 0,02, Anidride arseniosa gr. 0.005, Sodio glicerofosfato gr. 0,05, Veicolo iodurato cc. 2 per una fiala, viene indicata come un ricostituente e depurativo del sangue e venduta al pubblico al prezzo di L. 15 la scatola;

Considerato che tra lo iodio e l'anidride arseniosa esiste un'incompatibilità chimica, per cui nelle fiale si finisce per trovare acido iodidrico, anidride arsenica e iodio in eccesso, così che la formula denunciata e posta sull'etichetta non risponde al reale contenuto delle fiale e il preparato non può perciò svolgere l'azione terapeutica indicata;

Ritenuto che la specialità medicinale « Emojodos sciroppo » avente la seguente formula di composizione: Jodio gr. 0,10, Sodio glicerofosfato gr. 1,50, Sodio metilarsinato gr. 0,30, Cacao gr. 1,50, Sciroppo di vainiglia q. b. a gr. 100 viene indicata nella domanda come un ricostituente e depurativo del sangue e venduta al pubblico al prezzo di L. 16;

Considerato che tra la formula della domanda e quella posta sull'etichetta vi è disaccordo, in quanto su questa è indicata la presenza di gr. 3,50 di salsapariglia;

Considerato che non è specificato in qual modo sono mantenuti in soluzione lo iodio e il cacao;

Ritenuto che l'etichetta contiene indicazioni irrazionali e contradditorie poichè mentre il preparato vi è indicato come uno sciroppo per bambini, tra le malattie per cui se ne consiglia l'uso vi sono l'artritismo, la gotta e l'arteriosclerosi;

Ritenuto che la specialità medicinale « Emojodos sciroppo idrargirico » avente la seguente composizione: Jodio gr. 0,10, Sodio glicerofosfato gr. 1,50, Sodio metilarsinato gr. 0,30, Mercurio bioduro gr. 0,04, Est Fluido di salsapariglia gr. 3,50, Cacao gr. 1.50, Sciroppo di vainiglia q. b. a 100 viene indicata come un ricostituente e depurativo del sangue e venduta al pubblico al prezzo di L. 16;

Considerato che anche per questo prodotto come per il precedente non è indicato in qual modo siano mantenuti in soluzione lo iodio e il cacao e nella formula posta sull'etichetta non è dichiarata la presenza del bioduro di mercurio;

Considerato che l'etichetta è in tutto eguale alla precedente, salvo l'aggiunta della parola « idrargirico » su una striscetta di carta sovrapposta, così che anche per le indicazioni terapeutiche di questo preparato valgono le osservazioni precedenti;

Ritenuto che la specialità medicinale « Emojodos orale » avente la seguente composizione: Jodio gr. 0,50, Sodio glicerofosfato gr. 1,50, Sodio nucleinato gr. 0,50, Estratto fluido di salsapariglia gr. 3, Veicolo iodurato q. b. a gr. 100, viene indicata come un ricostituente e depurativo del sangue e venduta la pubblico al prezzo di L. 16;

Considerato che non è specificata la natura del veicolo iodurato e che nel foglio illustrativo si attribuiscono al preparato virtù terapeutiche per tutte le forme ghiandolari, le oligoemie, la tubercolosi ossea, articolare, delle sierose, ecc. per la presenza di un « Siero iodato » che non risulta nella formula di composizione denunciata e posta sull'etichetta;

Ritenuto che la specialità « Vitofosfor orale » avente la seguente composizione: Sostanze fosfoferruginose gr. 3, Arsenico (metilarsinato sodico) gr. 0,50, Nucleine gr. 0,50, Sciroppo d'arancio dolce q. b. a gr. 100 viene indicata per la cura delle malattie della nutrizione, debolezza generale, esaurimenti, ecc. e venduta al pubblico al prezzo di L. 16;

Considerato che la formula di composizione posta sull'etichetta non corrisponde a quella della prescrizione sanitaria oiginale, in cui non si fa menzione delle sostanze fosforate, e che essa è in ogni caso imprecisa, non essendo specificata la natura delle sostanze fosforate e ferruginose e delle nucleine;

Ritenuto che le virtù terapeutiche del preparato sono notevolmente esagerate nel foglio illustrativo, dove tra le altre indicazioni sono comprese senza un fondamento clinico-scientifico il cardiopalmo, la dispnea, la stitichezza, e perfino l'anemia da diabete, in cui il prodotto per il contenuto zuccherino può riuscire dannoso;

Ritenuto che la specialità medicinale « Vitofosfor ipodermico » avente la seguente composizione: Fosforo gr. 1, Lecitina o colesterina anagr. 0,05, Olio di ulive sterile cc. 1,5 in fiale da 1-2-5 cc. viene indicata come un ricostituente del sistema nervoso e del sangue e venduta al pubblico al prezzo di L. 16;

Considerato che la formula di composizione denunciata non risponde al reale contenuto delle fiale, perchè all'analisi è risultata la presenza della canfora, di cui si fa menzione solo nel foglio illustrativo;

Considerato che le indicazioni terapeutiche elencate nel foglio illustrativo in cui il preparato viene detto « ideale e prodigioso » per la cura di varie malattie, compresa la tubercolosi anche a rapida evoluzione, non sono giustificate dalla natura dei vari componenti;

Ritenuto che la specialità medicinale « Broncosedol » avente la seguente composizione: Potassio solfoguaiacolato gr. 2, Dionina gr. 0,03, Ammonio e sodio bromuro anagrammi 0,75, Acqua di lauroceraso gr. 10, Tintura di lobelia gr. 1,50, Alcolato di menta gr. 1, Sciroppo di tolù q. b. a gr. 100, viene indicata come un calmante e sedativo delle vie respiratorie e venduta al pubblico al prezzo di L. 15;

Considerato che alle analisi è risultato che la soluzione ha una densità di 1,175 a 18° troppo bassa cioè per uno sciroppo, e un contenuto di bromo nettamente inferiore a quello indicato, per cui il prodotto non ha la formula di composizione dichiarata e non può svolgere quindi l'azione terapeutica vantata;

Ritenuto che la specialità medicinale denominata « Valerial » avente la seguente formula di composizione: Ammonio valerianato gr. 3, Ammonio bromuro gr. 1,50, Estratto fluido di valeriana gr. 3, Acqua di melissa gr. 20, Sciroppo di menta q. b. a gr. 100, viene indicata come antispasmodico, antinevralgico e sedativo, e venduta al pubblico al prezzo di L. 15;

Considerato che il peso specifico della soluzione all'analisi del Laboratorio chimico della Direzione generale della sanità è risultato di 1,058, incompatibile con la formula denunciata, così che il preparato non avendo la composizione indicata non può svolgere l'azione terapeutica vantata;

Ritenuto pertanto che le specialità « Biocalcium cachets », « Biocalcium polvere », « Emojodos con arsenico », Emojodos sciroppo », « Emojodos sciroppo idrargirico », « Emojodos orale », « Vitofosfor orale », « Vitofosfor ipodermico », « Broncosedol », « Valerial » non corrispondono per la loro composizione qualitativa e quantitativa ai rispettivi valori terapeutici denunciati nelle domande, e che inoltre vengono attribuiti alle stesse negli stampati che le accompagnano effetti terapeutici che non posseggono, per modo che ricorre per tutte l'applicazione dell'art. 17, capoversi 1° e 2°, del

regolamento 3 marzo 1927, n. 478, per l'esecuzione del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732;

Ritenuto inoltre che per le specialità « Biocalcium cachets », « Biocalcium polvere » non aventi i necessari requisiti di purezza ricorre anche l'applicazione dell'art. 25 del citato regolamento, e che per la specialità « Vitofosfor ipodermico » a cui sono attribuite prodigiose virtù terapeutiche contro la tubercolosi, ricorre l'applicazione dell'art. 17, capoverso 4, del regolamento stesso;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58;

Veduto il citato regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del R. decreto legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, delle specialità medicinali denominate « Biocalcium cachets », « Biocalcium polvere », « Emojodos con arsenico », « Emojodos sciroppo », « Emojodos sciroppo idrargirico », « Emojodos orale », « Vitofosfor orale », « Vitofosfor ipodermico », « Broncosedol », « Valerial », oggetto delle domande 6 novembre 1933 avanzate dalla Ditta Antonio Mastronardi, con sede in Napoli, via Cristallini, 127, prodotte tutte nei laboratori della ditta, in Napoli, via Luca Giordano, 8.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario per Napoli, il Commissario straordinario per l'Agro Pontino in Littoria, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. l'Alto Commissario per Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(5624)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1934.
Diniego della registrazione della specialità medicinale denominata « Elixir Leda ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la domanda 24 giugno 1933 della ditta Laboratorio chimico-farmaceutico dott. Cocconi, sita in Parma, via Emilia Est, n. 5, diretta ad ottenere agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione della specialità medicinale denominata « Elixir Leda », alla cui produzione provvede il laboratorio stesso della ditta, con sede in Parma, via Emilia, 104, di cui è direttore il dottor Cocconi;

Ritenuto che la composizione della suindicata specialità è stata dichiarata come appresso: Estratto fluido di noce di Kola gr. 3, Estratto fluido arancio amaro gr. 1, Estratto fluido damiana gr. 1,50, Tintura triganella gr. 3, Tintura alcoolica allium cepa edulcorata ed aromatizzata al rhum q. b. a gr. 100, e che tale specialità viene messa in commercio in flaconi da 30 a 100 gr. al prezzo rispettivo di L. 12 a L. 30;

Ritenuto che nella domanda in esame le proprietà caratteristiche della specialità, che ne giustificano l'azione medicamentosa, sono state dichiarate come appresso: « le proprietà caratteristiche della specialità risultano dalla felice associazione dei componenti, risveglianti azione stimolante e ricostituente della funzione sessuale »;

Ritenuto che nell'etichetta la specialità viene indicata quale « aperitivo sessuale innocuo, stimolante ricostituente »;

Ritenuto che nel foglio illustrativo, redatto in una forma reclamistica e poco seria si afferma che il prodotto può essere indicato come aperitivo sessuale, perchè « esplica un'azione sulla funzione sessuale maschile predisponendo ed eccitando al coito » e « può essere usato per ottenere un effetto quasi diremmo immediato, oppure per ottenere un ripristino graduale della funzione sessuale indebolita per cause diverse (compresa l'età dell'individuo) »;

A prescindere da quanto potrebbe rilevarsi circa la banalità delle espressioni reclamistiche e della figura posta sull'etichetta;

Ritenuto che la composizione qualitativa e quantitativa della detta specialità medicinale non è corrispondente al valore terapeutico denunziato nella domanda, e che l'etichetta e gli stampati per la pubblicità contengono dichiarazioni dirette ad attribuire alla specialità effetti terapeutici che non possiede, e che nel caso in esame ricorre perciò la applicazione dell'art. 17, nn. 1 e 2, del R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, sulla produzione ed il commercio delle specialità medicinali;

Veduto il citato regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, della specialità medicinale denominata « Elixir Leda » di cui alla citata domanda 24 giugno 1933, avanzata dalla ditta Laboratorio chimico-farmaceutico dott. Cocconi, sita in Parma, via Emilia Est, 5, prodotta nel laboratorio della ditta stessa in Parma, via Emilia Est, 104;

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario di Napoli, il Commissario speciale per l'Agro Pontino con sede in Littoria, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il prefetto di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: Buffarini.

(5625)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1934.
Diniego della registrazione della specialità medicinale denominata « Pubicina ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la domanda in data 3 ottobre 1930 del dottore Zanibon Paolo, proprietario della Farmacia Zanibon, sita in Padova, via Garibaldi, n. 35, diretta ad ottenere, agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione della specialità medicinale denominata « Pubicina » prodotta nel laboratorio annesso alla suindicata farmacia;

Ritenuto che alla specialità in esame avente la seguente composizione: « Mercurio metallico gr. 2, Acido nitrico puro gr. 2,60, Acqua distillata gr. 200 » vengono attribuite proprietà di antiparassitario, distruttore dei « pediculus pubis » e delle « cosidette uova » senza che siano provocate irritazioni e arrossamenti della pelle;

Ritenuto che la quantità di nitrato di mercurio che viene a contenere la preparazione per l'unione dei suoi componenti è tale da poter produrre effetti dannosi sia locali, sulla cute, che generali per l'assorbimento del mercurio;

Ritenuto inoltre che appunto, per la sua tossicità, il preparato è stato abbandonato dall'uso comune, potendo essere vantaggiosamente sostituito da preparazioni non tossiche, nè pericolose;

Ritenuto che nel caso ricorre l'applicazione dell'art. 17, n. 1, e quella dell'art. 29, n. 2, del regolamento 3 marzo 1927, n. 478;

Veduti il R. decreto-legge 7 agosto 1923, n. 1732, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, e il regolamento 3 marzo 1927, n. 478, recanti norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali;

Sentita la Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione, a tutti gli effetti del citato R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, della specialità medicinale denominata « Pubicina » oggetto della domanda 3 ottobre 1930 del dott. Zanibon Paolo, quale proprietario della farmacia Zanibon con sede in Padova, via Garibaldi n. 35, specialità prodotta nel laboratorio della farmacia stessa.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma, l'Alto Commissario di Napoli, il Commissario speciale per l'Agro Pontino, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sanitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi all'interessato a mezzo di S. E. il Prefetto di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5626)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1934.
Diniego della registrazione della specialità medicinale denominata « Balsatose ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta la domanda del 20 gennaio 1933 del dott. Umberto Pitassi, domiciliato a Rignano sull'Arno (Firenze), diretta ad ottenere, agli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, la registrazione della specialità medicinale denominata « Balsatose », ceduta in proprietà nel maggio 1933, alla signora Ubalda Pitassi, e alla cui produzione provvede l'Officina farmaceutica posta in Rignano sull'Arno (Firenze), via Vittorio Veneto, 12, di cui è direttore il dott. Giulio Ripari;

Ritenuto che la composizione della suindicata specialità è stata dichiarata nella domanda come appresso: infuso di Satureja 10 %, Cabrosol 4 %, zucchero q.b., e indicata nell'etichetta come segue: Carvacrolo estr. dal vegetale gr. 1,25, Bromo organ. comb. gr. 1,40, Calcio organ. comb. gr. 1,04, Esametilentetramina gr. 1,56, Zucchero q.b.;

Ritenuto che il preparato viene indicato come un medicamento nuovissimo per la cura della pertosse e delle tossi spasmodiche in genere;

Considerato che tale azione terapeutica è basata su una ipotetica azione neutralizzante da parte del principio attivo della « Satureja Montana », il Carvacrolo, verso le tossine pertossiche fissate sulla sostanza nervosa periferica e centrale, e verso le tossine derivanti da altri germi capaci di determinare identici stati morbosi;

Ritenuto che tale meccanismo neutralizzante e antitossico del Carvacrolo non è provato da alcuna documentazione sperimentale scientifica o clinica, e che perciò al prodotto non possono essere attribuite le virtù terapeutiche indicate nell'etichetta e nel foglio illustrativo;

Ritenuto che nel caso trova quindi applicazione l'art. 17, comma 1-2, del regolamento contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Veduti il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione e il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere della Commissione centrale consultiva per le specialità medicinali;

Decreta:

È negata la registrazione a tutti gli effetti del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1927, n. 58, della specialità medicinale denominata « Balsatose » oggetto della domanda del 20 gennaio 1933 della ditta Ubalda Pitassi di Rignano sull'Arno (Firenze).

Le LL. EE. i Prefetti del Regno, il Governatore di Roma e l'Alto Commissario per Napoli e il Commissario speciale per l'Agro Pontino sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da parteciparsi agli Ordini dei sonitari delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo di S. E. il Prefetto di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Roma, addì 20 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(5627)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-22160.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gemma Samez di Romano, nata a Trieste l'11 febbraio 1916 e residente a Trieste, via Leopardi n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maschietti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gemma Samez è ridotto in « Maschietti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(881)

N. 11419-20378.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Lucilla Schiller fu Nicolò, nata a Gradisca il 14 gennaio 1887 e residente a Trieste, via Parini n. 12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scilla »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Lucilla Schiller è ridotto in « Scilla ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(882)

N. 11419-24047.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Schiuka fu Michele, nato a Trieste il 10 settembre 1872 e residente a Trieste, via Romagna n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Schiuka è ridotto in « Lucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Wiltschek in Schiuka fu Lorenzo, nata il 3 marzo 1878, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(883)

N. 11419-20224.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Semerak fu Giuseppe, nato a Trieste il 15 agosto 1903 e residente a Trieste, via S. Marco n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Semerani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Semerak è ridotto in « Semerani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(884)

N. 11419-16084.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Skerianz fu Antonio, nato a Trieste il 27 agosto 1901 e residente a Trieste, via dell'Industria n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Seriani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Skerianz è ridotto in « Seriani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Brandolin in Skerianz fu Pietro, nata il 10 maggio 1903, moglie;
2. Bruna di Giovanni, nata il 10 marzo 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(885)

N. 11419-24438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Teresa Zecchini di Antonio ved. Skerk, nata a Trieste il 2 gennaio 1878 e residente a Trieste, corso Garibaldi n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scherli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Teresa Zecchini ved. Skerk è ridotto in « Scherli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vittorio fu Giuseppe, nato l'11 gennaio 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(886)

N. 11419-20649.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Skerlj di Stefano, nato a Trieste l'8 gennaio 1890 e residente a Trieste, Chiarbola n. 478, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sergi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Skerlj è ridotto in « Sergi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ermenegilda Solazzi in Skerlj di Pietro, nata il 13 dicembre 1890, moglie;
2. Cornelia di Giovanni, nata l'11 dicembre 1917, figlia;
3. Romana di Giovanni, nata il 24 agosto 1919, figlia;
4. Sergio di Giovanni, nato il 2 ottobre 1921, figlio;
5. Elio di Giovanni, nato il 31 luglio 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(887)

N. 11419-22966.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Carolina Skocaj di Giovanni, nata a Trieste l'11 dicembre 1899 e residente a Trieste, via Giotto n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scocciai »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Carolina Skocaj è ridotto in « Scocciai ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le normo stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(888)

N. 11419-22199.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Soljanich-Cilo fu Nicolò, nato a Lissa (Dalmazia) il 5 agosto 1895 e residente a Trieste, via Pozzachera n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sogliani-Cilo »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Soljanich-Cilo è ridotto in « Sogliani-Cilo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Virginia Listuzzi in Soljanich fu Virginia, nata il 29 ottobre 1900, moglie;
2. Antonio di Antonio, nato il 21 ottobre 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(889)

N. 11419-17479.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Spacal fu Andrea, nato a Trieste il 26 giugno 1886 e residente a Trieste, via delle Scuole Nuove n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Spazzali »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Spacal è ridotto in « Spazzali ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Mergutti, nata il 10 maggio 1888, moglie;
2. Luciano di Carlo, nato il 16 novembre 1911, figlio;
3. Carlo di Carlo, nato il 26 febbraio 1914, figlio;
4. Attilio di Carlo, nato il 12 marzo 1917, figlio;
5. Mario di Carlo, nato il 12 luglio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(890)

N. 11419-21105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Straussghittel di Matteo, nato a Trieste il 1° luglio 1892 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mazzi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Straussghittel è ridotto in « Mazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Valeria Liesch in Straussghittel fu Ferdinando, nata il 29 aprile 1892, moglie;
2. Libero di Rodolfi, nato il 29 aprile 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(891)

N. 11419-25715.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giordano Sulcich fu Giovanni, nato a Trieste il 24 settembre 1910 e residente a Trieste, via Settefontane n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sullini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Sulcich è ridotto in « Sullini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(892)

N. 11419-20296.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Ida Taucer fu Giuseppe ved. Bekar, nata a Trieste il 30 luglio 1885 e residente a Trieste, via XXX Ottobre n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Tucceri » e « Beari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Ida Taucer ved. Bekar sono ridotti in « Tucceri » e « Beari ».

Il cognome « Beari » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Carlo fu Antonio, nato il 28 maggio 1912, figlio;
2. Giorgio fu Antonio, nato il 10 maggio 1914, figlio;
3. Nerino fu Antonio, nato il 18 settembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(893)

N. 11419-19015.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Tras fu Giuseppe, nato a Trieste il 29 giugno 1877 e residente a Trieste, via Conti n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Trassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Tras è ridotto in « Trasi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Luisa Cargnel in Tras fu Giovanni, nata il 21 giugno 1884, moglie;
2. Oscarre di Pietro, nato il 21 giugno 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(894)

N. 11419-22938.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Turcinovich fu Antonio, nato a S. Pietro in Selva (Istria), il 24 aprile 1875 e residente a Trieste, via Molingrande n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turchini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Turcinovich è ridotto in « Turchini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Luigia Maria Milotich in Turcinovich fu Pietro, nata il 20 giugno 1871, moglie;
2. Corina di Antonio, nata il 6 settembre 1911, figlia;
3. Ines di Antonio, nata il 4 ottobre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(895)

N. 11419-25716.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Turko di Stefano, nato a Trieste il 7 maggio 1897 e residente a Trieste, via A. Canova n. 18, e diretta ad ottenere a temini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Turco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Turko è ridotto in « Turco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luciano di Luigi, nato il 24 agosto 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(896)

N. 11419-21005.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Ukmar fu Giovanni, nato a Trieste il 1° ottobre 1882 e residente a Trieste, Cologna in Monte n. 431, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Umari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Ukmar è ridotto in « Umari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pipolo in Ukmar fu Agostino, nata il 5 novembre 1882, moglie;
2. Romano di Pietro, nato il 16 febbraio 1909, figlio;
3. Ruggero di Pietro, nato il 10 aprile 1911, figlio;
4. Rosa di Pietro, nata il 10 aprile 1911, figlia;
5. Anna di Pietro, nata il 21 novembre 1916, figlia;
6. Pierina di Pietro, nata il 20 gennaio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(898)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione dei bandi di concorso a posti di prima categoria e di impiegato ausiliario dell'Amministrazione postale telegrafica apparsi nella puntata n. 46 della *Gazzetta Ufficiale* in data 24 febbraio 1934-XII, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Concorso a 50 posti di grado 11° di prima categoria (ruolo *A*): pagina 1002, colonna prima, riga 67ª leggasi « n. 92 » anzichè « n. 922 »;

Concorso a 500 posti di impiegato ausiliario: pagina 1003, colonna seconda, riga 11ª, alla parola « collettorie » va aggiunta la parola « postali »; pagina 1003, colonna seconda, riga 30ª, dopo le parole « la domanda » debbono leggersi le parole: « o le domande »; pagina 1004, prima colonna, riga 12ª, dopo la parola « scritte » debbono leggersi le parole « e di »; pag. 1005, seconda colonna, riga 18ª, in luogo di « ufficio sanitario » deve leggersi « ufficiale sanitario ».

(5943)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 60.

Media dei cambi e delle rendite
del 13 marzo 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.64
Inghilterra (Sterlina)	59.30
Francia (Franco)	76.575
Svizzera (Franco)	376.45
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.65
Cecoslovacchia (Corona)	48.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.675
Egitto (Lira egiziana)	60.80
Germania (Reichsmark)	4.635
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.015
Olanda (Fiorino)	7.94
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.09
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.275
Id. 3,50 % (1902)	87.325
Id. 3 % lordo	65.675
Prestito Conversione 3,50 %	92.95
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.275
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	100.85
Id. id. id. 1940	106.225
Id. id. id. 1941	106.35
Id id. id. 1943	100.05
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	432562	Società autotrasporti A. Venturi e compagni con sede in Vergato (Bologna), ipotecata . . . . L.	30 —
»	432564	Intestata come la precedente, ipotecata . . . . »	60 —

Roma, addì 28 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5637)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Il Mare » in Torino.

Il liquidatore della Società anonima di assicurazioni « Il Mare », con sede in Torino, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione, costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Servizio delle Assicurazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore rag. Annibale Vola, via Carlo Alberto 43, Torino.

(5961)

(1ª *pubblicazione*).

Domanda di svincolo della cauzione costituita dalla Società anonima « Unione rischi e assicurazione » in Torino.

Il liquidatore della Società anonima « Unione rischi e assicurazioni », con sede in Torino, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione, costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

S'invita chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Servizio delle Assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore rag. Annibale Vola, via Carlo Alberto 43, Torino.

(5962)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Avviso di rettifica.

Nel concorso a tre posti di insegnante (gruppo *A*) nel Regio liceo artistico di Palermo pubblicato a pagina 16 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1934, alla colonna prima, riga 21ª, le parole: « La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo . . . » debbono intendersi sostituite con le parole: « I predetti stipendi e supplementi dovranno essere ridotti . . . ».

(5944)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica.

Nel decreto 6 marzo 1934-XII che indice un concorso a 250 posti di notaro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1934, a pagina 1243, il capoverso del n. 6 dell'art. 3 va così corretto:

« A tale effetto sono considerati: *A*) ex-combattenti... ».

Il numero 7 va sostituito da: *B*).

(5963)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.